CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 147 del 8.4.2004

OGGETTO

Controversia instaurata dinanzi al TAR Puglia-Bari da Natilla ed altre c/ Comune di Molfetta (Ric. N.1631/90 – Sez. II) per riconoscimento 6[^] q.f. per le "Assistenti all'Infanzia". Approvazione atto di transazione.

L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Tommaso Minervini – Sindaco

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 13.4.2004 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Con ricorso n.1631/90 dinanzi alla II Sez. del TAR Puglia Bari da Natilla Rosaria, Amendolagine Carolina, Mastropasqua Francesca, Rotondella Maria, Lazzizzera Pasqua, Picca Vincenza, De Bari Giuseppa, Paparella Porzia, Binetti-Capurso Lucrezia, Minervini Luciana, Secco Anna Regina, Sgherza Angela Maria, De Bari Vincenza, Lenoci Lucia e Nardone Nicoletta, tutte dipendenti comunali con la qualifica di "Assistenti all'Infanzia", chiedevano l'annullamento, limitatamente agli interessi delle ricorrenti, della delibera del Consiglio Comunale n.38 del 15.03.1990 ad oggetto: "Ricollocazione nella 6[^] qualifica funzionale ex D.P.R. 347/88 del profilo professionale di assistente all'infanzia", nonché l'accertamento del diritto delle ricorrenti all'inquadramento nella 6[^] qualifica funzionale a decorrere dal 01/01/1983 ovvero dalla data successiva di effettiva assunzione, ed infine la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive nel contempo maturate, maggiorate degli interessi e danno da svalutazione monetaria;
- Con propria delibera n.39 del 13.02.2003 la G.C., supportata dal parere favorevole del legale difensore dell'Ente, Avv. Nicolò Palombo (delib. di G.C. n. 1287 del 21 giugno 1990), approvò un accordo transattivo di massima che consisteva nel pagamento delle differenze stipendiali dal 01.01.1983, con rinunzia agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria delle ricorrenti, reciproca rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della L.P. e compensazione delle spese giudiziali;
- Visto l'atto formale di transazione, confermativo in tutte le suesposte formule di accordo, riportante gli importi dettagliatamente specificati da corrispondere a ciascuna delle istanti, così come quantificati dal Settore Economico-finanziario (€ 120.005,14 ivi compresi gli oneri fiscali) e indicati nella nota del 04.12.2003 a firma del Capo Settore, Dr. G. Lopopolo, con pagamento in due rate: la prima, pari al 30% della somma totale dovuta entro il 30 aprile 2004 e la seconda, pari al restante 70% della somma dovuta, entro il 30 novembre 2004;
- Ritenuto, per quanto precede, di approvare l'atto di transazione della controversia in atti instaurata dalle suddette Assistenti All'Infanzia Sigg.re Natilla Rosaria ed aa. c/il Comune di Molfetta;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) Per quanto in narrativa, di approvare l'atto di transazione della controversia instaurata dalle suddette Assistenti All'Infanzia Sigg.re Natilla Rosaria ed aa. C/ il Comune di Molfetta, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, alle suesposte condizioni dalle stesse indicate consistenti nel pagamento delle differenze stipendiali dal 01.01.1983, con rinunzia agli interessi nella misura legale ed alla rivalutazione monetaria, reciproca rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della L.P. e compensazione delle spese giudiziali.
- 2) di demandare al Sindaco e al Dirigente del Settore AA.GG. la sottoscrizione della stipulanda transazione.
- 3) Di demandare, altresì, al Funzionario dell'Unità Autonoma Affari Legali, ad avvenuta formalizzazione dell'atto transattivo, la liquidazione in favore delle ricorrenti in due rate: la prima, pari al 30% della somma totale dovuta entro il 30 aprile 2004 e la seconda, pari al restante 70% della somma dovuta, entro il 30 novembre 2004;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo. 18.08.2000 n.267.
- 6) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma AA.LL. e all'Ufficio Personale per gli adempimenti conseguenziali.